



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18400/2020 R.G. proposto da:

Neos Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Villaschi
-ricorrente-

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ciotola
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6225/2019 depositata il 08/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l'appello della contribuente con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) 2014 per euro 134.971,05;
2. ricorre per cassazione la società contribuente con sei motivi di ricorso, come ulteriormente illustrati da successiva memoria; prospettava, inoltre, questione di costituzionalità dell'art. 5, della

legge regionale Lazio n. 2 del 2013, in relazione agli art. 3, 53 e 117 della Costituzione ed alla Direttiva 2002/30/CE;

3. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta fondato relativamente ai primi tre motivi, assorbiti, logicamente, i restanti tre motivi (questi ultimi concernenti l'immediata autoesecutività della Direttiva cit; l'omesso esame del sesto motivo di appello; l'asserita contrarietà dell'Iresa al diritto UE in ragione del non integrale impiego del gettito in funzione ambientale). La sentenza deve cassarsi con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, cui si demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli art. 24 e 112 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;

con il secondo motivo la ricorrente prospetta la totale contraddittorietà ed apparenza della motivazione, in violazione degli art. 132 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.;

con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. Att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

I motivi, logicamente connessi, si trattano unitariamente.

2. 1. La CTR ha errato nell'applicazione della regola della ragione più liquida, in quanto avrebbe dovuto affrontare le prime tre questioni preliminari poste con l'impugnazione. Le questioni preliminari al merito non possono ritenersi assorbite dalla pronuncia nel merito della questione, come erroneamente fatto dalla sentenza impugnata.

Anche la decisione di primo grado non ha analizzato i preliminari motivi.

La sentenza non ha analizzato il motivo sulla violazione dell'onere di motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo sulla violazione dell'obbligo del contraddittorio nel procedimento e il motivo dell'esenzione del tributo per possesso della qualifica di TRTO (addestramento per le abilitazioni, art. 5, comma 4, lettera c, legge Regione Lazio, n. 3 del 2013). Motivi proposti nel ricorso in primo grado e puntualmente riproposti nei motivi di appello.

Motivi che non potevano ritenersi assorbiti, e ciò proprio per il rigetto - e non l'accoglimento per altra ragione - del ricorso in primo grado e dell'appello della contribuente.

Sussiste pertanto l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e la violazione degli art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. Att. Cod. proc. civ., nonché - in conseguenza - il vizio della motivazione per assenza della stessa, sulle questioni in oggetto, siccome ritualmente proposte e coltivate.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla